



## Comune di Manciano (GR)

Il Ministero invita il Comune a revocare l'ordinanza *anticamper* ma:

- il Sindaco non ottempera e continua a sanzionare i camperisti!
- il Giudice di pace di Pitigliano respinge il ricorso del camperista ritenendo, tra le altre, che il ricorrente non ha dimostrato il rispetto dell'art. 185, comma 2 codice della strada: norma estranea all'oggetto della contravvenzione!

Alla luce di questi fatti è ormai imperativo:

1. accorpate i comuni sotto i 35.000 abitanti perché eliminiamo decine e decine di sindaci che oggi, come nel caso di Manciano, possono violare ripetutamente la legge nazionale, danneggiare le famiglie in autocaravan, inibire lo sviluppo economico del paese;
2. eliminare la figura del Giudice di Pace, creando posti di lavoro per i laureati in giurisprudenza.

Con ordinanza n. 14 del 1° aprile 2010, il Comune di Manciano vietava a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati di transitare in via del Molino: la strada che conduce alle splendide terme di Saturnia.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva chiedendo dapprima al Comune di revocare l'illegittimo provvedimento e, poi, non avendo ricevuto riscontro rivolgendosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quest'ultimo con nota prot. n. 5672 dell'11 ottobre 2012, ravvisati molteplici profili di illegittimità dell'ordinanza in questione, invitava il Comune di Manciano ad adeguarne il contenuto al codice della strada e al regolamento di esecuzione e attuazione conformando altresì la segnaletica.

Il Comune di Manciano non ha ancora ottemperato all'invito ministeriale mantenendo altresì la segnaletica illegittima e proseguendo nell'attività di sanzione a carico dei camperisti.

La suddetta nota ministeriale è stata altresì portata all'attenzione del Giudice di pace di Pitigliano impegnato nella decisione del ricorso di un camperista.

Il Giudice non ne ha tenuto conto emanando una sentenza abnorme con la quale, addirittura, ha integrato l'accertamento a carico del camperista.

Infatti, quest'ultimo era stato sanzionato per divieto di transito, ma secondo la distorta logica del Giudice avrebbe dovuto, tra le altre, dimostrare che non stava campeggiando.

**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN** nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

**A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI** segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

**Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Manciano.**

#### **1 aprile 2010**

Il Comune di Manciano emana l'ordinanza n. 14 con la quale ha istituito, in via del Molino, un divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati.

#### **15 novembre 2011**

Un associato comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista di essere stato sanzionato dalla Polizia municipale di Manciano per aver sostato in strada ove vige il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati.

#### **28 ottobre 2011**

La Polizia municipale di Manciano notifica al camperista il verbale di accertamento per sosta in strada dove vige il divieto di transito per la categoria autocaravan.

#### **21 novembre 2011**

Si richiede al Comune di Manciano di fornire copia del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan in via del Molino.

#### **21 dicembre 2011**

Il camperista si oppone al verbale dinanzi alla Prefettura-UTG di Grosseto.

#### **23 dicembre 2011**

Il Comune di Manciano tramette l'ordinanza n. 14 del 1° aprile 2010.

#### **06 febbraio 2012**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Manciano di annullare e/o revocare l'ordinanza n. 14/2010 in quanto illegittima. In particolare si evidenzia il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'illogicità del provvedimento che a fronte di criticità derivanti dalle caratteristiche della strada vieta il transito a tipologie di veicoli piuttosto che a tutti i veicoli aventi dimensioni incompatibili con le caratteristiche della strada.

#### **24 maggio 2012**

La Prefettura di Grosseto respinge il ricorso del camperista ingiungendo il pagamento della somma di €173,20.

### **23 giugno 2012**

Il camperista si oppone all'ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Grosseto con ricorso al Giudice di pace di Pitigliano.

### **03 luglio 2012**

Non avendo ricevuto risposta all'istanza del 06 febbraio 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza da parte del Comune di Manciano delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, l'emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2 ovvero dell'art. 45, comma 2 del codice della strada con riguardo all'ordinanza n. 14/2010.

### **11 ottobre 2012**

Con nota prot. 5672, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Manciano a modificare l'ordinanza n. 14/2010 adeguandone il contenuto al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, conformando altresì alle norme di legge la segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza.

### **19 ottobre 2012**

Il Giudice di pace di Pitigliano deposita la sentenza di rigetto del ricorso proposto dal camperista riducendo la sanzione all'importo originario del verbale pari a euro 93,00.

Il Giudice confonde addirittura caravan e autocaravan e finisce per integrare l'accertamento oggetto del verbale alludendo ad un'attività di campeggio mai accertata a carico del camperista. Infatti, si contestava la sosta in area ove vige il vieto di transito per tutte le categorie di veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati. Nonostante ciò nella sentenza si legge: *"...parte ricorrente, nel mentre ha evocato, pur se impropriamente, il principio di non discriminazione, non ha dato prova alcuna, come suo onere, di avere effettuato il parcheggio della propria autocaravan nel pieno e rigoroso e incondizionato rispetto delle prescrizioni dell'art. 185 comma 2°, in particolare, non dando la prova, anche fotografica o con altro mezzo della circostanza che il veicolo poggiava sul terreno solo con le proprie ruote. In buona sostanza, anche a voler ritenere diversamente in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 54 C.d.S., appare indispensabile, per stare alla prospettazione di parte ricorrente, che nel momento in cui si invoca perfetta parità tra autovettura e caravan si dia contestualmente la prova che il caravan è stato 'gestito' identicamente ad una autovettura, così come prescrive proprio l'invocato articolo 185 del C.D.S. in punto del divieto di ancoraggio sul terreno se non con le proprie ruote, divieto di deflussi etc.."*

Una motivazione assurda, abnorme: il ricorrente avrebbe l'onere di dimostrare l'inesistenza di una condotta che non gli è stata mai contestata dall'organo accertatore.

La sentenza del Giudice di pace di Pitigliano risulta viziata sotto molteplici punti di vista. Il camperista proporrà appello per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò.

### **6 novembre 2012**

Su segnalazione di alcuni associati l'Associazione apprende che il Comune di Manciano non ha ancora adeguato la segnaletica in via del Molino come indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **10 novembre 2012**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Manciano a revocare l'ordinanza n. 14/2010 rimuovendo altresì la segnaletica in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5672/2012.